RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI PENSIONE STRAORDINARIA ALLE FAMIGLIE DI CESARE BATTISTI, DI NAZARIO SAURO, DI FABIO FILZI E DI DAMIANO CHIESA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalla data della morte di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa, e' assegnata a ciascuna delle famiglie rispettive, in aggiunta ad assegni eventualmente gia' loro attribuiti, l'annua pensione complessiva di lire seimila.

La pensione sara' corrisposta alle vedove ed agli orfani, ed in mancanza, ai genitori superstiti. Per gli orfani la pensione avra' termine col raggiungimento della eta' maggiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINO'.

Versione in vigore dal 31 gennaio 1922, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa
Estremi	Legge 29 dicembre 1921, n. 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-pensione-straordinaria-alle-famiglie-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it